



Stampa l'articolo | Chiudi

Diritto di critica politica - La Cassazione mette la parola fine al contenzioso tra Berlusconi e The Economist

Nota a cura di Edoardo De Carlo, Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati

L'articolo "An Italian Story", pubblicato dal magazine nell'aprile 2001 con la copertina "Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy", costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica

Con la pubblicazione in data 28 febbraio 2017 della sentenza n. 5005 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, si è conclusa la causa ultradecennale tra Silvio Berlusconi e The Economist relativa all'articolo "An Italian Story". Pubblicato nell'aprile 2001, l'articolo conteneva un giudizio politico fortemente negativo sull'allora candidato premier che, per questo, lo aveva ritenuto diffamatorio. La Suprema Corte ha dato ragione al magazine britannico, confermando la correttezza delle sentenze dei giudici di merito ambrosiani. Ha altresì condannato l'ex premier al rimborso delle spese di lite ed al pagamento di un contributo unificato aggiuntivo (una sorta di condanna a vantaggio dello Stato nel caso di integrale soccombenza del ricorrente).

Nel caso, la **Cassazione ha chiarito che costituisce esercizio di critica politica** (che è diversa dalla critica storica che impone un'aderenza ai fatti storici e una valutazione obiettiva) l'esposizione di fatti tali da incidere sulla reputazione pubblica di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche (come tali di sicuro interesse pubblico); precisando anche che è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito, il giornalista che si limiti e riferire fatti enunciati da terzi quando sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (il richiamo è a La Repubblica che, originariamente, era stata citata insieme a The Economist per aver fatto da cassa di risonanza all'articolo in questione e della quale, già nel 2014, era stata definitivamente esclusa ogni responsabilità).

Interessante è poi il passaggio nel quale la Cassazione, implicitamente, conferma la tesi della Corte d'Appello di Milano, secondo la quale è onere del diffamato indicare quali dei fatti riportati nell'articolo ritiene non conformi al vero, anche per consentire alla controparte la possibilità di difendersi. Così escludendo che sia onere del giornalista fornire la prova della veridicità di tutti i fatti esposti nel caso in cui il

presunto diffamato formuli contestazioni generiche e non puntuali.

Quanto alla continenza, la Cassazione ribadisce che in ambito politico è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati.

Gli Ermellini concludono dando rilevanza primaria all'interesse dell'opinione pubblica a conoscere la valutazione politica di un autorevole settimanale di diffusione internazionale su un personaggio che aspirava a ricoprire la quarta carica dello Stato anche in presenza di fatti che contenevano un disvalore obiettivo.

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati